



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott.	Renata Silva	PRESIDENTE
Dott.	Tiziana Maccarrone	CONSIGLIERE
Dott.	Gian Paolo Macagno	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **657/2017 R.G.**

promossa da:

DERTHONA CASE - DUE BI S.R.L., C.F. 01487360065, in persona del l.r. Rosario Maimone, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Maurizio Falchi del Foro di Milano e Andrea Ziletti del Foro di Brescia, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Raffaella Cavallotti in VIA COLLI, 14 10128 TORINO;

- APPELLANTE -

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA già BANCA REGIONALE EUROPEA SPA, C.F. 03053920165, in persona del procuratore e l.r. Avv. Alba Basile, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmario Parola per procura speciale indicata in atti, elettivamente domiciliata presso l'avv. Edoardo Natale in C.SO FRANCIA, 25 10138 TORINO;

- APPELLATA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previe le declaratorie tutte del caso, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza n. 170/2017 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 07.02.2017, così pronunciare:*

In via preliminare: *Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, nonché per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;*

Nel merito, in via principale: *- Revocare la condanna disposta a danno dell'attrice ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c. di cui al PQM della sentenza impugnata per le ragioni meglio esposte nell'atto;*

Relativamente al rapporto di conto corrente: *- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 70305 in relazione alla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed alla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni nonché alla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali; alla commissione di massimo scoperto perché non concordata e comunque nulla*



per mancanza di causa; alle clausole della determinazione della valuta operata dalla banca, valuta fittizia risultante dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero dei c.d. giorni banca alla valuta effettiva (giorno a partire dal quale la somma corrispondente diventa fruttifera, coincide con quello in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate); per l'effetto, condannare la Banca Regionale Europea S.p.A., alla restituzione delle somme tutte indebitamente addebitate e/o riscosse, dall'inizio del rapporto sino al saldo, e così analiticamente conteggiate come da perizia di parte e/o di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa – anche previa rideterminazione del rapporto “dare-avere” tra le parti ovvero previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca – oltre, in ogni caso, rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo; oltre risarcimento degli altri eventuali danni, da determinarsi anche in via equitativa, nonché del maggior danno subito (lucro cessante) a causa del mancato utilizzo delle somme addebitate sul c/c n. 70305 e indebitamente riscosse pari al rendimento certo che le suddette somme avrebbero realizzato se fossero state investite in titoli certi come sono i titoli dello Stato e ciò sempre dai singoli addebiti al saldo, oltre interessi legali dal fatto al saldo. Vittoria di spese, diritti, onorari ed oneri ex lege da distrarsi a favore del procuratore anticipatario; - disporre la rifusione dei costi della perizia econometrica allegata, quale strumento indispensabile per l'accertamento tecnico contabile, altrimenti impossibile a chiunque dotato di competenze medie e senza le quali gli attori non avrebbero potuto rispettare l'onere della prova ex art. 2697 c.c.; - in ogni caso, col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.

Relativamente ai contratti di mutuo: - dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi stabiliti nei contratti di mutuo fondiario per cui è causa, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa; conseguentemente, e comunque, dichiarare gratuiti i mutui di cui in epigrafe per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, secondo comma, c.c.; per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione a parte attrice di tutte le somme versate in eccesso a titolo di interessi, così come indicate in narrativa, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre in ogni caso gli interessi legali dal dovuto al saldo, in merito alle somme percepite illegittimamente dalla banca.

In via istruttoria, relativamente al rapporto di conto corrente: - Si chiede, ex art. 210 cpc, che il giudice voglia ordinare alla banca convenuta di produrre in giudizio tutta la documentazione contrattuale afferente al conto corrente n. 70305 ed, in particolare, l'originale del contratto di apertura del c/c, le ricevute di versamento, schede della banca e di quanto altro inerente al rapporto bancario impugnato, nonché di un completo rendiconto che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti dalla banca, anche in violazione della L. 108/96 con riferimento all'intero periodo del rapporto, con specificazione dell'interesse anatocistico; - Si chiede che il Giudice Voglia nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea; Il CTU dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura nonché la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. Dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale, di eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso l'Istituto di credito dove



si è articolato il rapporto tra le parti: 1. l'esatto saldo dei conti; 2. l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista; 3. l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto; 4. il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese; 5. le competenze rinvenienti da altre linee di credito; 6. la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati. 7. verificare se la Banca abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale.

In via istruttoria, relativamente ai contratti di mutuo: - Si chiede, ex art. 210 c.p.c., che il Giudice Voglia ordinare alla banca convenuta l'esibizione di tutte le quietanze di pagamento relativi al contratto di mutuo per cui è causa; - Si chiede che il Giudice Voglia nominare CTU contabile al fine di accertare, sulla scorta della documentazione esibita, l'applicazione di interessi usurari nonché la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. sul rapporto di mutuo per cui è causa, procedendo quindi al conteggio delle somme incassate dalla banca convenuta a titolo di interessi. **IN OGNI CASO:** con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, per le quali si dichiara antistatario"

PER PARTE APPELLATA: "Contrariis reiectis; in via preliminare: dichiarare inammissibile la produzione del documento n. 3 per violazione dell'art. 345 comma 3 cod. proc. civ.; nel merito, in via principale: respingere, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'interposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Derthona Case – Due BI SRL conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo la Banca Regionale Europea SPA, allegando di avere stipulato un contratto di conto corrente bancario e due contratti di mutuo fondiario - come meglio indicati in atti - e deducendo, in relazione al contratto di conto corrente n. 70305:

- l'illegittima l'applicazione di tassi usurari, dovendosi tener conto a tal fine anche della CMS;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto, da ritenersi nulla per mancanza di causa o comunque per indeterminatezza (essendovi l'indicazione della sola percentuale), e di altri oneri che affermava non dovuti;
- l'illegittima applicazione dello *ius variandi*;
- la non pattuita antergazione e postergazione delle valute annotate in conto rispetto alle date effettive di esecuzione delle operazioni.

La società proponeva domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla Banca, così quantificate:

- I) a titolo di commissioni di massimo scoperto € 11.623,10;
- II) a titolo di usura oggettiva € 10.602,87;
- III) a titolo di usura soggettiva € 48.538,96;
- IV) a titolo di anatocismo € 572,10;

A sostegno della stessa, allegava una perizia econometrica e produceva gli estratti conto scalari dal 1992 al 2011, comprensivi delle condizioni generali e contabili; chiedeva quindi ex art. 210 c.p.c. ordinarsi alla banca l'esibizione del contratto di c/c e della residua documentazione relativa al c/c, nonché delle quietanze dei versamenti attinenti ai contratti di mutuo,



documenti non in suo possesso.

Con riguardo ai due contratti di mutuo fondiario la società attrice eccepiva l'usurarietà dei tassi applicati e la nullità dell'anatocismo, con domanda di restituzione delle somme illegittimamente corrisposte per tali titoli, quantificate in complessivi € 107.412,55;

Si costituiva ritualmente la Banca, contestando integralmente quanto dedotto ed argomentato da parte attrice, chiedendo, altresì, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c.

2. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 170/2017 pubblicata il 10.2.2017, respingeva la domanda, con addebito delle spese di lite all'attrice e condanna della stessa ex art. 96 c.p.c.

Il primo giudice, per quanto attiene al rapporto di conto corrente:

- rilevava come l'attrice non avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, limitandosi a produrre parte degli estratti scalari del c/c n. 70305 e respingeva la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto non risultava che la correntista avesse anteriormente svolto richiesta ex art. 119 TUB;

- rilevava come la perizia econometrica prodotta fosse lacunosa, generica e comunque da disattendere perché fondata su criteri di calcolo difformi rispetto a quelli indicati nelle circolari della Banca d'Italia.

Con riferimento ai rapporti di mutuo quindi osservava:

- che il dedotto superamento del tasso soglia dipendeva dal non corretto cumulo di interessi corrispettivi e moratori, rilevando che in caso di inadempimento il secondo si sostituisce al primo e non si cumula,

- che comunque, anche volendo comparare il tasso di interesse moratorio con il TEGM rilevato alla data della stipula dei contratti, il tasso di mora risultava inferiore al tasso soglia per entrambi i mutui (5,20% corrispettivo + spread del 3% = 8,20% inferiore al tasso soglia dell'8,27% per il mutuo 18045; 6,58% corrispettivo + spread dell'1,50% = 8,08% inferiore al tasso soglia dell'8,27% per il mutuo 18046);

- che l'ammortamento "alla francese" non aveva generato un fenomeno anatocistico.

3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello Derthona Case – Due BI SRL, formulando tre motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, attinente al rapporto di conto corrente, lamentava

1) l'erronea applicazione dei principi dell'onere della prova, con particolare riguardo:

a) al mancato accoglimento della richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., e a tale proposito richiamava le produzioni effettuate, da cui – affermava – già sarebbe risultato possibile ricostruire il rapporto, e rinnovava comunque la richiesta ex art. 210 c.p.c., osservando inoltre che – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice - Derthona Case SRL aveva provveduto a richiedere ex art. 119 TUB alla Banca la documentazione contabile afferente al conto, con lettera del 31.3.2015 (prodotta sub. doc. 3 unitamente all'atto di appello), senza ottenere alcun riscontro;

b) il rigetto della richiesta di CTU contabile, osservando che la perizia econometrica prodotta conteneva la corretta indicazione dei criteri applicati e della documentazione esaminata, e che i conteggi effettuati tenevano puntualmente conto, ai fini della verifica del superamento dei tassi soglia usurari, della CMS, non dovendosi al contrario applicare la c.d. "Formula della Banca d'Italia", e riportavano differenze in favore della correntista anche con riguardo agli altri



addebiti contestati;

2) rinnovava le censure non esaminate dal primo giudice, e segnatamente:

- l'applicazione di tassi di interesse superiori alle soglie di usura,
- la sussistenza di usura soggettiva,
- l'applicazione di CMS non dovute in presenza di clausola nulla,
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi (che assumeva non essere mai stata pattuita),
- l'illegittima applicazione di condizioni peggiorative dei tassi di interesse passivi ultralegali, non potendosi con le comunicazioni ex art. 118 TUB surrogare la mancata pattuizione scritta ab origine ex 1224 c.c., né potendosi applicare per tali ragioni la disciplina di cui all'art. 117 TUB;
- l'illegittimo addebito di interessi conseguenti alla distorta applicazione delle valute (anteriori rispetto alle date di effettivo prelievo e ritardate rispetto alle date dei versamenti), in mancanza di pattuizioni in ordine alle decorrenze.

3.2. con il secondo motivo, in relazione ai contratti di mutuo:

1) contestava quanto ritenuto dal Tribunale di Cuneo al fine di escludere l'usura osservando:

- che il tasso di mora deve essere computato ai fini dell'usura;
- che i contratti di mutuo, alla clausola sub 6), contemplerebbero la sommatoria tra tassi e quindi i tassi moratori pattuiti risulterebbero rispettivamente del (5,20% + 8,20% =) 13,40% e del (6,58% + 8,08% =) 14,66, quindi superiori al tasso soglia dell'8,27%;
- che deve quindi rilevarsi usura originaria, con conseguente gratuità dei mutui ex art. 1815 secondo comma c.c.;

2) riproponeva la tesi della nullità dell'anatocismo occulto insito nell'ammortamento alla francese e lamentava la carenza di motivazione della sentenza appellata su tale punto.

Infine, con il terzo motivo d'appello, Derthona Case SRL contestava la fondatezza delle argomentazioni esposte dal giudice di prime cure a sostegno della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

4. Si costituiva UBI Banca SPA (a seguito di incorporazione della Banca Regionale Europea SPA) che,

con riguardo al rapporto di conto corrente:

- ribadiva l'eccezione di mancato adempimento dell'onere probatorio, osservando che l'appellante non aveva prodotto il contratto di conto corrente e non aveva provato di avere richiesto alla Banca ex art. 119 TUB i documenti poi oggetto di istanza di esibizione, e che la lettera a tal fine prodotta (sub doc. 3) con l'atto di appello doveva ritenersi documento nuovo e pertanto non ammissibile ex art. 345 c.p.c.;
- affermava che la mancata produzione del contratto di conto corrente rendeva inammissibile – di conseguenza - la richiesta di CTU.

Con riguardo ai contratti di mutuo, la Banca:

contestava che la valutazione di usurarietà dovesse tener conto anche degli interessi moratori; contestava che il piano di ammortamento alla francese applicato avesse prodotto effetti anatocistici;

Infine, parte appellata chiedeva conferma della condanna ex art. 96 c.p.c.

5. Sulle conclusioni come precisate dalle parti, all'udienza delli 8.5.2018 la causa veniva assunta



a decisione; le parti depositavano nei termini assegnati gli scritti conclusivi.

6. Con ordinanza depositata in data 27.7.2018, la Corte accoglieva l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. riproposta da parte appellante e già tempestivamente avanzata in primo grado, limitatamente al contratto di conto corrente n. 70305.

La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per l'adempimento di tale incumbente.

7. In data 14 settembre 2018 la Banca appellata in ottemperanza all'ordine di esibizione, depositava esclusivamente i documenti ritenuti prescritti dall'art. 119 TUB (estratti conto dal decennio anteriore alla richiesta della correntista sino all'estinzione del rapporto – segnatamente dal 1° gennaio 2015 al 21 maggio 2012), e osservando che non era stato possibile reperire il contratto di conto corrente, stipulato ben prima del periodo decennale contemplato dalla citata disposizione, in data 24 aprile 1992.

8. La Corte quindi, sentite le parti, con ordinanza depositata in data 6.11.2018, disponeva procedersi a CTU contabile, affidando al Consulente nominato dott. Raffaella Ponzo il seguente quesito:

“Con riguardo al c/c n. 70305, a partire dal c.d. “saldo banca” ossia dal primo saldo di c/c rilevabile dalla produzione della appellata UBI Banca SPA (1° gennaio 2005), e relativamente al solo periodo successivo a tale data:

A) *“Il C.T.U. provveda a verificare se vi siano stati superamenti rispetto al tasso soglia usurario di cui alla l. n. 108/1996, in caso positivo riconducendo l'interesse del periodo al tasso soglia con espunzione del supero, applicando i seguenti criteri:*

*- Per il periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, **provveda ad effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;***

- Per il periodo successivo proceda alla comparazione tra il TEG che, come previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia modificate nel 2009 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2-bis del decreto- legge 185/2008, deve includere gli oneri applicati per la messa a disposizione dei fondi e il corrispondente TEGM che, nei DD.MM. a successivi al 31.12.2009 è comprensivo di tali oneri”;

esponga quindi il saldo rettificato a seguito delle operazioni di cui al quesito;

B) esponga alternativamente il saldo rettificato, oltre che a seguito delle operazioni di cui al precedente quesito, espungendo inoltre le somme addebitate a titolo di CMS e, solo nel caso di non conformità alla disciplina normativa, a titolo di CDF a partire dal III trimestre 2009,



distinguendo tra le due voci se rilevate entrambe”.

9. Esaurite le operazioni peritali, e precisate all’udienza delli 29.10.2019 le conclusioni definitive come in epigrafe trascritte, la Corte assumeva nuovamente la causa a decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In relazione al primo motivo di appello, riferito al contratto di conto corrente n. 70305, va preliminarmente rilevato, con riguardo alla ripartizione dell’onere probatorio tra le parti del presente giudizio, che la natura e l’ampiezza degli obblighi imposti dalle prescrizioni dell’art. 119 TUB devono essere interpretate alla luce dei principi generali di cui all’art. 2697 c.c. e – con riguardo alla disciplina processuale - di cui agli artt. 210 e 118 c.p.c.

Ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento del saldo del conto corrente e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, deve produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto, il contratto di cui sono contestate le pattuizioni essendo attore in giudizio (cfr. Cass. 9201/2015; Cass. 20693/2016; Cass. 24948/2017; Cass. 21597/2013; da ultimo v. Cass. civ., Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 2435).

La disciplina speciale bancaria prevede l’agevolazione dell’onere incombente al correntista, disponendo che, in mancanza della documentazione contrattuale e contabile, possa, ex art. 119 TUB, chiedere alla banca la documentazione relativa al decennio precedente.

Nel caso di specie, tale richiesta è stata ritenuta accoglibile anche in corso di causa, mediante lo strumento processuale dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Pertanto – indipendentemente dall’orientamento che si intenda condividere in merito alla riconducibilità dei documenti contrattuali all’ambito della richiesta ex art. 119 TUB – nella fattispecie il contratto di c/c risulta stipulato in epoca molto anteriore rispetto al decennio contemplato dalla citata norma.

La sua mancata produzione non può quindi che andare a detrimento della posizione della società appellante, e di conseguenza non possono ritenersi adeguatamente provate le censure relative agli allegati addebiti illegittimi che la banca avrebbe operata in relazione al conto corrente in oggetto.

Tali censure, già respinte in primo grado, e riproposte con il motivo di appello in esame, devono pertanto essere rigettate.

1.1. Fa eccezione la doglianza relativa all’applicazione di interessi anatocistici, da ritenersi comunque illegittima anteriormente alla delibera CICR 9 febbraio 2000 e, non risultando una espressa pattuizione a tale riguardo, anche per il periodo successivo. Ne consegue che deve espungersi dal saldo del conto corrente l’importo corrispondente alla capitalizzazione degli interessi passivi, pari ad € 572,10, dato contabile quantificato da parte appellante e non espressamente contestato dalla Banca.

Il motivo va pertanto accolto, seppure limitatamente a tale ultimo profilo.

2. Con riguardo ai contratti di mutuo, la censura – riproposta nell’ambito del secondo motivo di appello, di usurarietà dei tassi di interesse applicati, è manifestamente infondata.

Il tasso di mora, così come il tasso corrispettivo, all’atto della pattuizione, risultano inferiore al tasso soglia per entrambi i mutui (5,20% corrispettivo + spread del 3% = 8,20% inferiore al tasso soglia dell’8,27% per il mutuo 18045; 6,58% corrispettivo + spread dell’1,50% = 8,08% inferiore



al tasso soglia dell'8,27% per il mutuo 18046).

Va inoltre rilevato che l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, essendo conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, legittimata dall'art. 120 TUB a disciplinare l'anatocismo nei rapporti bancari, non solo non può essere reputata illegittima ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati: non è ravvisabile l'asserito "cumulo di interessi corrispettivi e moratori" neppure sotto tale profilo.

2.1. Sempre nell'ambito del secondo motivo di impugnazione l'appellante ripropone l'eccezione di "nullità del piano di ammortamento", allegando che i contratti di mutuo sarebbero nulli in quanto prevedono un piano di ammortamento alla francese, che contempla un criterio di rimborso consistente in una formula di matematica attuariale contenente l'interesse composto e non quello semplice previsto, invece, dal codice all'art. 821, comma 3. Inoltre, l'utilizzo della capitalizzazione composta avrebbe violato gli artt. 1283 e 1284 c.c.

Le argomentazioni, pur meritevoli di attento esame, non sono condivisibili nei loro esiti, e deve pertanto darsi continuità all'orientamento più volte manifestato da questa sezione (v. App. Torino, Sez. I, 14.5.2019, n. 807; Tribunale Torino, 30.5.2019), che esclude la produzione di anatocismo nel metodo di ammortamento a rata fissa (c.d. "alla francese"), con le precisazioni che si evidenzieranno nel prosieguo.

Il piano di ammortamento a rata costante ("francese") prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.

In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo; il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che – nella invarianza della rata – viene rimborsato per quote capitali crescenti.

Deve in primo luogo fugarsi l'equivoco che conduce ad affermare che il metodo di ammortamento "francese" non comporti l'applicazione di interessi composti, ed a ritenere per tale via che esso non produca alcun fenomeno anatocistico: tale scorciatoia, pur tralaticamente praticata, non è percorribile, in quanto la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza).

La vera questione è se i due ambiti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. – siano sovrapponibili ovvero, come ritiene questa Corte, il secondo costituisca un più limitato sottoinsieme del primo, sì che l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c.

L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica



fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.

Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.

La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.

Pur ritenendosi sufficienti tale considerazioni, va precisato altresì, a fronte della obiezione di parte appellante che ravvisa comunque nel mutuo con ammortamento francese una sorta di anatocismo occulto o surrettizio, con artificioso aumento del tasso di interesse pattuito ex art. 1284 c.c., che - anche in concreto - non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili *ex ante* sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro.

Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili "si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto": la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una "preferenza" legislativa per il metodo dell'interesse semplice.

Il motivo è pertanto infondato, anche in relazione a tale profilo, e deve essere respinto.

3.1. In accoglimento del terzo motivo di appello, con riguardo all'esito del giudizio, che ha visto accolta, seppure in parte, una delle domande proposte della società appellante, va revocata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. già disposta dal giudice di primo grado; parimenti, non dove disporsi condanna ex art. 96 c.p.c. con riguardo al presente grado di giudizio.

4. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, e con rigetto di ogni altro



motivo di appello:

- la Banca appellata deve essere condannata al pagamento, in favore della società appellante, della somma di € 572,10, oltre interessi di legge dal 20.2.2015, data della proposizione della domanda giudiziale;
- va revocata la domanda di condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. già disposta dal giudice di primo grado.

5. Le spese di lite vanno regolate in ragione dell'esito complessivo della lite, che ha visto accolta solo in minima parte la domanda proposta da Derthona Case – Due BI SRL relativa al conto corrente e integralmente respinte quelle relative ai contratti di mutuo.

Ne consegue la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 5%, con condanna di Derthona Case – Due BI SRL al pagamento della residua quota del 95% in favore di UBI Banca SPA.

Le spese vanno quindi liquidate come segue:

per il primo grado di giudizio come nella sentenza appellata in complessivi € 6.050,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili, di cui € 5.747,50, pari alla quota del 95%, oltre accessori, a carico di Derthona Case – Due BI SRL;

per il grado di appello con riferimento ai valori medi dello scaglione del DM 55/2014 corrispondente al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000), e quindi in complessivi € 9.515,00, di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.860,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili, di cui € 9.039,25, pari alla quota del 95%, oltre accessori a carico di Derthona Case – Due BI SRL.

Le spese di CTU, liquidate in € 2.770,00 per onorario, oltre IVA e C.P. di legge sull'importo imponibile, stante l'esito delle indagini peritali, vanno poste a carico delle parti nella medesima proporzione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 657/2017 R.G., la Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della appellata sentenza n. 170/2017 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 10.2.2017;

CONDANNA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, al pagamento, in favore dell'appellante **DERTHONA CASE – DUE BI SRL**, della somma di € 572,10, oltre interessi di legge a far data dal 20.2.2015;

REVOCA la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'appellante al pagamento, in favore di **UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA** al pagamento della somma di € 6.050,00;

RESPINGE nel resto l'appello proposto;

DICHIARA compensate per la quota del 5% le spese di entrambi i gradi di giudizio e **CONDANNA DERTHONA CASE – DUE BI SRL**, al rimborso, in favore di **UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA**, della residua quota del 95%, liquidata, già operata la compensazione:

per il primo grado in complessivi € 5.747,50, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

per il grado di appello in complessivi € 9.039,25, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA



e IVA sulle somme imponibili;

PONE le spese di CTU, liquidate in € 2.770,00 per onorario, oltre IVA e C.P. di legge sull'importo imponibile, a carico di parte appellante per quota del 95% e di parte appellata per la residua quota del 5%.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, svolta da remoto mediante videochiamata tramite l'applicativo Teams in data 15 maggio 2020.

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Gian Paolo Macagno

IL PRESIDENTE

Dott. Renata Silva

